

COMUNE DI AMENO
PROVINCIA DI NOVARA

Ordinanza n. 41

Oggetto: **Provvedimenti di carattere contingibile e urgente per la messa in sicurezza di immobile fatiscente prospiciente la Via Milanetto 6/8 distinto catastalmente al foglio 3 particella 672**

IL SINDACO

CONSIDERATO:

- Il verbale di sopralluogo del 18/02/2022 per la verifica della situazione di pericolo riscontrata sull'immobile in Via Milanetto 6/8 e censito catastalmente al comune di Ameno al Foglio 3 Particella 672;
- Richiamate le conseguenti Ordinanze N° 9/2022 e 10/2022 e la Determinazione del RST N° 14/2022 con le quali si è dato corso ai lavori urgenti di parziale demolizione delle parti pericolanti del fabbricato ed attuazione degli interventi di messa in sicurezza;
- Preso atto della Comunicazione del Comando dei Vigili del Fuoco di Novara acquisita al Prot. 4152 del 05/07/2022, a seguito dell'intervento in data 04/07/2022, con la quale si evidenzia la necessità di attivare ulteriori azioni finalizzate alla messa in sicurezza nonché l'adozione di tutti i provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela della pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 67/2000 e s.m.i ;

CONSIDERATO che la problematica sta assumendo carattere di urgenza e appare necessario , pertanto, dar corso alla procedura di messa in sicurezza dell'edificio;

CONSIDERATO che l'immobile citato , dalla visura catastale, è così indentificato presso l'Agenzia del Territorio:

NCEU: Foglio 3, particella 672/2, categoria A/3 di classe 1, consistenza 5 vani, superficie catastale 126,00 mq, Frazione Milanetto, piano T-1-2;

Proprietà: Mignano Aldo Benedetto, nato a Milano il 21/10/1933, c.f. MGNLBN33R21F205H

CONSIDERATO che il proprietario (o i cointestatari se sono più d' uno) è defunto e che all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia del Territorio non risulta registrata alcuna denuncia di successione e/o altri atti di eredi o aventi titolo;

RITENUTO di dover intervenire con provvedimento ad hoc, al fine di evitare qualsivoglia pericolo alla incolumità pubblica;

CONSIDERATO che occorre diffidare i proprietari o aventi titolo ad eseguire urgenti lavori di messa in sicurezza necessarie, nonché all'apposizione (se necessario) di cartelli indicanti il pericolo di crollo degli edifici, con divieto di accesso agli immobili, al fine di assicurare la pubblica incolumità ai sensi dell'art. 677 del Codice Penale;

VISTO il Regolamento Edilizio Comunale vigente e quello adottato;

VISTO l'art. 54, comma 4 del Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravipericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto sussistenti i presupposti per l'adozione di cui all'ordinanza di carattere contingibile e urgente al fine di pervenire pericoli all'incolumità pubblica per gli utenti della strada pubblica denominata Via Milanetto

RITENUTO sussistere la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del citato art. 54, comma 2 T.U.E.L.

ORDINA

Ai proprietari, ed agli eredi aventi titolo, dell'edificio ubicato ad Ameno in Via Milanetto 6/8, identificati presso l'Agenzia del Territorio al NCEU Foglio 3 particella 672/2

- **L'immediata esecuzione, entro 30 giorni dalla notifica della presente, dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi, delle aree di pertinenza, il recupero dei materiali e loro accantonamento in luogo sicuro, la vigilanza, la recinzione, l'apposizione di cartelli segnalanti il pericolo di crollo, le eventuali puntellazioni e il divieto di accesso all'area suddetta, oltre alla messa in sicurezza delle altre parti, ed ogni altro lavoro, affinché sia garantita la pubblica incolumità e salvaguardati ulteriori crolli dello stesso edificio o di quelli limitrofi;**
- di diffidare chiunque ad accedere all' edificio pericolante;
- di demandare al Servizio di Polizia Locale per quanto di competenza, il compito di verificare l'osservanza della presente ordinanza.

Quanto sopra è disposto con i seguenti obblighi divieti e limitazioni:

1. Sia costantemente controllata e mantenuta in perfetta efficienza tutta la segnaletica installata allo scopo di garantire la visibilità della stessa sia di giorno che di notte secondo le norme del D.Lgs 285/92.
2. Sia mantenuta recintata l'area di cantiere, e messi in essere tutti gli accorgimenti necessari a protezione dei pedoni.
3. Si avverte sin d'ora che ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, derivante dalla presenza del cantiere, dalla mancata continua verifica della corretta dislocazione ed efficienza della segnaletica, sarà esclusiva responsabilità dei Proprietari o aventi titolo.
4. Tutti i lavori inerenti e conseguenti in ordine al presente provvedimento sono a cura e spese a carico dei proprietari o aventi titolo, compreso occupazioni di suolo pubblico e oneri derivanti dalle prime misure di messa in sicurezza.

5. che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art. 677 del codice penale;
6. che, in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura di questa Amministrazione, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e si provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;

In esecutività alla presente l'inizio dei lavori nell'area suddetta, e della messa in sicurezza dell'edificio dovrà essere comunicato tempestivamente per iscritto a questo Ente.

Ad operazioni ultimate dovrà essere presentato da parte dei Proprietari un certificato di avvenuta esecuzione di tutte le opere di messa in sicurezza corredato di documentazione fotografica a firma di un tecnico abilitato;

AVVISA

Qualora non si provveda ad ottemperare a quanto ordinato nei termini imposti, è possibile, in caso di inadempienza o inerzia dei proprietari o di chi è obbligato alla conservazione e vigilanza dell'edificio, che questa Amministrazione provveda d'Ufficio all'esecuzione del presente provvedimento, con recupero forzoso delle spese sostenute dall'ente;

AVVERTE

Atteso che in materia di emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente non si applicano le norme procedurali a presidio della partecipazione del privato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, in quanto incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravatasi con il trascorrere del tempo così come ribadito da ultimo dal CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 09 settembre 2022 N. 7885:

Copia della presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio On Line, anche quale notifica ai proprietari, ed agli eredi aventi titolo, così identificati:

e trasmessa:

alla Prefettura di Novara - prefettura.prefno@pec.interno.it

al Comando Stazione dei Carabinieri

al Comando Vigili del Fuoco

all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it

RENDE NOTO

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Piemonte , o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla data della sua notifica.

Ameno, 14 novembre 2022



Il Sindaco

Dott.ssa Noemi Brambilla

Noemi Brambilla